

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 502/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 1999

che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup> come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 249,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 46/1999 <sup>(4)</sup>, fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92;

(2) considerando che i problemi apparsi negli ultimi anni nell'ambito del regime di transito hanno causato e continuano a causare notevoli perdite per i bilanci degli Stati membri e per le risorse proprie della Comunità e costituiscono una costante minaccia per il commercio e gli operatori economici europei;

(3) considerando che l'ammodernamento dei regimi del transito è, di conseguenza, ritenuto necessario e che la loro informatizzazione costituisce un elemento di ammodernamento significativo;

(4) considerando che il 23 novembre 1995 il Consiglio «Mercato interno» ha adottato una risoluzione

relativa all'informatizzazione dei regimi di transito doganale <sup>(5)</sup>; che la necessità di informatizzare tali regimi è stata riconosciuta dalla decisione n. 210/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2000) <sup>(6)</sup>;

(5) considerando che l'informatizzazione del sistema di transito comunitario è stata inoltre raccomandata dalla commissione temporanea d'inchiesta del Parlamento europeo <sup>(7)</sup> e dalla Commissione nel piano d'azione per il transito in Europa <sup>(8)</sup>;

(6) considerando che l'introduzione di nuove procedure informatizzate basate sull'utilizzo della moderna tecnologia dell'informazione e sullo scambio elettronico di dati (EDI) impone l'adattamento delle disposizioni legali per far fronte ai requisiti procedurali, tecnici, di sicurezza informatica e di sicurezza giuridica;

(7) considerando che è estremamente importante introdurre misure di sicurezza a livello tecnico, procedurale e fisico per ottenere e assicurare operazioni di transito informatizzate affidabili e sicure;

(8) considerando che in data 24 ottobre 1995 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 95/56/CE relativa alla tutela delle persone

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 10 del 15.1.1999, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU C 327 del 7.12.1995, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 33 del 4.2.1997, pag. 24.

<sup>(7)</sup> Relazione finale (PE 220.895/def.) del 20.2.1997.

<sup>(8)</sup> GU C 176 del 10.6.1997 pag. 3.